



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 217/2026

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al **n. 69865** promosso da:

F. T. (C.F. OMISSIS) rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso, dall'avv. Mariagrazia Gugliotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, in Viale Monte Nero n. 33

contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia, dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv. Francesco Velardi
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

letti gli atti;

udite le parti come da verbale dell'udienza pubblica del 29 giugno 2026

FATTO

I)- Nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente, F. T., ha premesso che: a)- in data 31 luglio 2024, in considerazione delle sue condizioni di salute, presentava domanda al fine di ottenere il riconoscimento

dello status di invalido civile;

b)- nella seduta collegiale del 2 ottobre 2024, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali, la Commissione Medica riconosceva la ricorrente come *“invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 74%”*;

c)- diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione medica, le infermità sofferte dalla ricorrente (poliartrosi ad incidenza funzionale in obesa , diabete mellito NID, ipertensione arteriosa, esiti di intervento per STC bilaterale con attuale residuata ipoestesia alle mani, nevrosi ansioso depressiva endoreattiva) comportano per la loro gravità un grado di invalidità non inferiore al 75%;

d)- è quindi necessario il riconoscimento giudiziale dello stato di invalido nella misura non inferiore al 75% a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai fini dell’attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di effettivo lavoro ai sensi dell’art. 80, comma 3, L. n.388/2000.

La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare la sua condizione di invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 75%, ai fini della concessione del beneficio di cui all’art. 80, comma 3, della legge 388/2000, fin dalla data della domanda amministrativa.

II)- L’INPS in comparsa di risposta ha eccepito l’inammissibilità della domanda giudiziale sul presupposto che la ricorrente è ancora in servizio e non ha formulato alcuna domanda di pensione. Ha quindi chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, comunque, il

rigetto.

III)- Dopo il deposito di note conclusive, all'udienza del 29 giugno 2026, udite le parti presenti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Innanzitutto, va certamente affermata la giurisdizione di questa Corte, in quanto il riconoscimento dello status di invalido civile con grado superiore al 74%, -per come richiesto dalla ricorrente- è preordinato al riconoscimento della maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, L. 388/2000, ai sensi del quale: *"Agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa"*.

Secondo orientamento costante della Corte di cassazione, infatti, sussiste la giurisdizione del giudice contabile, qualora il riconoscimento del grado di invalidità civile in misura superiore al

74% non venga richiesto ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, ma per ottenere l'erogazione del trattamento pensionistico parametrato ad un periodo di anzianità maggiore, come previsto dalla richiamata disposizione della L. 388/ del 2000 (Cfr. Cass., SS.UU., ord. n. 19614/2009, sent. n. 21490/2010, sent. n. 26935/2014, sent. n. 17689/2015, ord. n. 18573/2016). In particolare, le SS.UU. nell'ordinanza n. 18573/2016 hanno chiarito che: *"L'oggetto della domanda, pertanto, riguarda un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico. Di conseguenza, trattandosi di pensione spettante a un dipendente pubblico, tale domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (in termini v. Cass. Sez. Un. 19-12-2014 n. 26935 e Cass. Sez. Un. 20-10-2010 n. 21490; Cass. Sez. In. 11-9-2009 n. 19614). Del resto, come è stato più volte precisato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 11-2-1993 n. 5329, Cass. Sez. Un. 6-5-1993 n. 10297 e Cass. Sez. Un. 9-1-2008 n. 171), e di conseguenza può accertare il grado d'invalidità con la stessa pienezza del giudice ordinario"*.

Pur sussistendo la giurisdizione di questa Corte, tuttavia, il Giudice ritiene di risolvere in senso negativo per la parte attrice la questione

dell'ammissibilità della domanda giudiziale, tenuto conto del fatto che la stessa ricorrente è tuttora in servizio e non ha presentato domanda amministrativa di pensione o di riconoscimento dei benefici di maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3, della Legge n. 388 del 2000.

Sul punto va effettivamente segnalata la presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali; questo Decidente reputa nondimeno di aderire all'indirizzo maggioritario, che, con riguardo ad ipotesi simili a quella odierna, si è espresso per l'inammissibilità della domanda giudiziale.

Concordando con quanto espresso da questa Sezione nella sentenza n. 1166/2021 su una fattispecie analoga, il Giudice osserva che, sebbene al giudice contabile venga chiesto il riconoscimento della condizione di invalido in misura superiore al 74% per il conseguente riconoscimento del beneficio di cui all'art. 80, 3° comma Legge 23.12.2000 n. 388, sul piano sostanziale -vale a dire nel relativo procedimento amministrativo- neanche il solo mero interesse a quel beneficio (cioè, i benefici contributivi di cui all'art. 80, comma 3, L. n. 388/2000) è in alcun modo venuto in rilievo. La ricorrente ha infatti domandato in sede amministrativa il solo riconoscimento dell'invalidità civile.

Il fatto che la domanda giudiziale non sia sovrapponibile a quella amministrativa rende palese che la parte ricorrente mira alla scopo-mezzo, cioè il riconoscimento di invalidità del 75% o superiore, senza avere mai manifestato nel procedimento amministrativo l'interesse

rispetto allo scopo-fine, cioè i benefici contributivi ex art. 80, comma 3, L. n. 388 del 2000 (cfr. pure Corte dei Conti, III centr. App., Sent. 533/2016; si v. altresì, Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, Sent. n. 606/2020, ove si affermato che: *“l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire”; “solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l’interessato pretende di fondare su di essi”.*

“Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza”).

La stessa Corte di Cassazione ha evidenziato che: *“In tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi dell’art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, in assenza di un’espressa domanda amministrativa all’INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un’azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza”* (Cass., Sez. 6 - Lavoro, Ordinanza n. 25395 del 12/12/2016). La Corte di Cassazione nell’ordinanza da ultimo

richiamata ha infatti sostenuto che: *“Deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'Inps (“...è riconosciuto, a loro richiesta...”), “il beneficio”, mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione. La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. 2. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza” (Cass. Lav. n. 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009)”.*

In conclusione, l'assenza della specifica domanda amministrativa rileva sia ai fini dell'art. 153, comma 1 lett. b), c.g.c. (per cui la domanda giudiziale presuppone -a pena di inammissibilità- la previa presentazione dell'apposita istanza amministrativa) sia ai fini dell'art. 80, comma 3, L. n. 388 del 2000; tutto ciò comporta inevitabilmente - per le ragioni sopra esposte- l'inammissibilità del ricorso.

La complessità delle questioni e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali giustificano nondimeno la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in

composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed

eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara inammissibile il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai

sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta

per il deposito della sentenza;

dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza

della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento

delle generalità della ricorrente in sede di pubblicazione nella banca

dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 29 giugno 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si

dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche

indiretti della ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di

rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Palermo, 29 giugno 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 25 agosto 2026

Pubblicata il 26 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del
presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di F. T. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 26 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)